

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IVA

ANNO D'IMPOSTA 2016

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

IVA

1.	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	3
2.	TERMINI PIÙ LUNGI PER INVIARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE	3
3.	NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IN AGRICOLTURA ED ALIQUOTA DEL 5%	5
4.	ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE	7
5.	QUADRO VG	7

IVA

1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al 2016, è stato il 3 marzo 2017 in luogo del previsto 28 febbraio 2017.

La presentazione è avvenuta in modo autonomo, cioè non più unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni **presentate entro 90 giorni** dalla scadenza dei termini sono considerate **valide**, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano **omesse**, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Con la circolare 42/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la sanzione prevista per la dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell'imposta), non è applicabile alla dichiarazione "integrativa" inviata entro i 90 giorni dal termine di presentazione; per questa vale, invece, quella prevista in caso di dichiarazione "inesatta" (sanzione da 250 a 2.000 euro).

2. TERMINI PIÙ LUNGI PER INVIARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Con il DL 193 del 2016, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto sono divenute integrabili, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, *mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce*

la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633¹.

L'eventuale credito, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative, può essere utilizzato in modo diverso a seconda del momento in cui avviene la loro presentazione.

Se le integrative sono **presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, il credito può essere:

- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
- utilizzato in compensazione;
- chiesto a rimborso sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti.

Se le integrative sono **presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, il credito può essere:

- chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti;
- utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In conseguenza di quanto detto, nel frontespizio del modello Iva 2017 (relativa all'anno d'imposta 2016) viene eliminato il riquadro "*dichiarazione integrativa a favore*" e rimane quello generico "*dichiarazione integrativa*".

Nel modello è stato inserito il **quadro VN**, riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa². Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa viene, quindi, indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

¹ entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

² Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di una dichiarazione integrativa IVA 2014, relativa al 2013, presentata nel 2016..

Nella sezione 2 del quadro VL è stato introdotto il rigo **VL11**, in cui va indicato il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016.

3. NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IN AGRICOLTURA ED ALIQUOTA DEL 5%

L'art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per i produttori agricoli in regime IVA speciale, prevede:

- le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I, allegata al decreto Iva sono soggette ad imposta con applicazione delle aliquote ordinarie;
- la detrazione dell'IVA a credito è forfetizzata in misura pari all'importo derivante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione individuate con un apposito Decreto.

Le percentuali di compensazione assumono rilevanza come aliquote IVA, nei seguenti casi:

- conferimento di prodotti alle cooperative e consorzi di cui al D.lgs. n. 228/2001, alle associazioni e loro unioni in regime speciale IVA;
- cessioni effettuate da parte di produttori agricoli esonerati (*volume d'affari anno precedente non superiore a € 7.000 costituito per almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti di cui alla citata Tabella A, parte I*), per le quali l'acquirente emette la relativa "autofattura".

Il D.M. 26.01.2016, attuando quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 stabilisce:

- "a regime" l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero – caseario, in misura non superiore al 10%;
- limitatamente al 2016, l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi di specie bovina e suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

Con particolare riguardo ai prodotti agricoli per i quali la percentuale di compensazione passa dall'8,80% al 10%, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 19/E/2016, ha chiarito che ciò consente di azzerare l'IVA dovuta.

In precedenza, infatti, la percentuale di compensazione dell'8,8% a fronte di un'aliquota IVA del 10% applicabile alle relative cessioni, comportava l'obbligo a carico dei produttori agricoli di versamento di un'imposta pari all'1,2% (10% - 8,8%).

Alle aliquote Iva del 4%, del 10% e del 22%, **dal 1° gennaio 2016**, si aggiunge la **nuova aliquota del 5%**.

L'ambito di applicazione è quello delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro).

Tali operatori, inoltre, non possono più optare per il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.

Solamente i servizi svolti direttamente da loro conservano il regime di esenzione Iva.

Per le cooperative non sociali e non Onlus l'aumento dell'Iva è stato dal 4% al 22%, sia per le prestazioni svolte direttamente, sia per quelle svolte in appalto.

La precedente disciplina prevedeva per le sole cooperative sociali la possibilità di optare, in quanto Onlus "di diritto", per l'applicazione del regime fiscale più favorevole (esenzione o imponibilità ad aliquota del 4 per cento).

Tuttavia, tale disposizione, confliggeva con la direttiva 2006/112/Ce che, all'articolo 110, consente agli Stati membri di mantenere aliquote Iva ridotte inferiori al 5% solo se già applicate prima dell'1° gennaio 1991 (clausola di "*stand still*").

L'aliquota Iva interna del 4%, invece, era stata introdotta successivamente a tale data.

Inoltre, la sopracitata possibilità di beneficiare del regime più favorevole, è stata ritenuta in contrasto con le regole comunitarie.

Piante aromatiche

L'articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 ha sancito l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota Iva sul basilico ed altre piante aromatiche. Contemporaneamente viene inserito fra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l'origano in rametti o sgranato che era soggetto ad Iva ordinaria del 22 per cento.

4. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

Il D. Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, (G.U. n. 52 del 3 marzo 2016), adottato in attuazione delle Direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio del 22 luglio 2013, ha modificato l'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che, al sesto comma lett. c), ora dispone l'applicazione del reverse charge in relazione alle cessioni *“di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”*.

L'innovazione risponde all'esigenza di affrontare il diffondersi di fenomeni fraudolenti, specie in alcuni particolari settori manifestamente più a rischio. I singoli Stati membri hanno la facoltà di adottare il meccanismo impositivo del “reverse charge”, a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode.

L'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile alle fattispecie del citato articolo 17, comma 6, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio

Tale estensione del reverse charge è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016.

5. QUADRO VG

All'interno della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2016 è inserito il nuovo quadro VG denominato «adesione al regime previsto per società controllanti e controllate».

Il nuovo quadro deve essere compilato dagli enti o società controllanti per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di avvalersi, per il 2017, della procedura dell'IVA di gruppo, in sostituzione del modello IVA 26.

L'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che alcuni gruppi potrebbero aver utilizzato le vecchie regole, limitatamente al 2017, ha consentito sia l'utilizzazione del vecchio modello che l'opzione nella dichiarazione annuale.

Si ricorda che il regime cui si riferisce l'opzione, è quello introdotto nel 1980, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nel D.M. del 13 dicembre 1979, che, in sostanza, prevedono la facoltativa procedura di liquidazione congiunta dell'imposta, per le società che possiedono oltre la metà delle azioni di altre società.

Il quadro VG che si divide in due sezioni: la prima richiede l'inserimento dei dati della società che detiene il controllo nonché della singola società controllata che partecipa alla compensazione Iva; la seconda, al contrario, chiede l'indicazione dei dati delle società che pur partecipando alla catena di controllo, non partecipano alla compensazione Iva.

Si evidenzia come "l'Iva di gruppo" non va confusa con il nuovo istituto del "gruppo Iva", disciplinato dagli articoli dal 70-ter al 70-duodecies del DPR 633/72. Infatti, l'adesione al "gruppo Iva" comporta che ogni partecipante al gruppo stesso perda la propria soggettiva individualità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, facendo nascere un vero e nuovo soggetto passivo d'imposta che è, appunto, il "gruppo Iva".

Le nuove norme sul "gruppo Iva" non riguardano l'anno d'imposta 2016.